

REGOLAMENTO	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI	Approvazione Consiglio di Istituto 23/11/2016
--------------------	--	---

Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Locali in concessione	2
Art. 3 - Principi per la concessione dei locali	2
Art. 4 - Condizioni per la concessione	3
Art. 5 - Doveri del concessionario	3
Art. 6 - Responsabilità del concessionario	3
Art. 7 - Fasce di utilizzo	4
Art. 8 - Divieti particolari	4
Art. 9 - Procedure per la concessione	4
Art. 10 - Canone d'uso dei locali	5
Art. 11 - Concessione gratuita dei locali	5
Art. 12 - Provvedimento concessorio	6
Art. 13 - Allegati	6
Art. 14 - Entrata in vigore e durata del Regolamento	6

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 50 del Decreto n 44 del 01/02/2001 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art. 96 del T.U. 16/04/1994 n 297;

RITENUTO di dover opportunamente regolare le procedure attraverso cui si perviene alla concessione dei locali scolastici a terzi, al fine di evitare che l'Istituto Scolastico debba affrontare oneri finanziari conseguenti alla concessione medesima, principalmente derivanti dall'impegno del proprio personale per le funzioni di sorveglianza, pulizia, di assistenza tecnica e dalle esigenze di maggior manutenzione delle apparecchiature tecniche e delle strutture logistiche, sottoposte ad un più alto tasso di usura.

DELIBERA

l'approvazione del seguente Regolamento

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici dell'Istituto Copernico-Luxemburg (di seguito Istituto).
2. I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario a soggetti esterni pubblici o privati secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito stabilite, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 2 – Locali in concessione

1	Auditorium
2	Aula magna
3	Aula 3.0
4	Aule LIM
5	Aule didattiche
6	Laboratori informatici
7	Laboratori linguistici
8	Altri laboratori

Art. 3 – Principi per la concessione dei locali

1. I locali di cui all'art. 2 sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:
 - a. al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
 - b. alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
 - c. alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
 - d. al miglioramento dei rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio locale (DPR 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro;

- e. a contesti di istruzione e formazione coerenti col PTOF.
2. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico. L'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto.

Art. 4 – Condizioni per la concessione

1. L'Istituto concede gli spazi a propria completa discrezione, valutando tempi, opportunità di realizzazione delle manifestazioni proposte e disponibilità degli spazi richiesti.
2. Il periodo e la durata delle iniziative, specificati nella richiesta di cui all'articolo 9, non sono da considerarsi vincolanti per l'Istituto, che potrà – d'intesa con gli organizzatori - modificarne i termini.
3. In ogni caso, la concessione degli spazi non deve intralciare in alcun modo l'attività didattica dell'Istituto e la programmazione degli eventi interni già programmati o in via di programmazione.
4. L'Istituto si riserva comunque la facoltà di revocare la concessione dei locali per sopravvenute e imprevedibili esigenze di funzionalità dell'Istituto, non oltre 10 giorni dalla data fissata per l'evento; si riserva altresì di revocare la concessione dei locali in qualsiasi momento ove si verificassero modifiche sostanziali dei contenuti e/o delle modalità di realizzazione degli eventi programmati. In entrambi i casi non sussisterà alcuna responsabilità da parte dell'Istituto, che non sarà perciò tenuto ad alcun risarcimento e/o rimborso e/o indennizzo.

Art. 5 - Doveri del concessionario

1. In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'Istituzione Scolastica i seguenti impegni:
 - a. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica;
 - b. osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
 - c. lasciare i locali, dopo l'uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
 - d. segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;
 - e. sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica;
 - f. assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.

Art. 6 – Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

2. L'Istituzione Scolastica e la Città Metropolitana devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 7 – Fasce di utilizzo

1. L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali ed in orari compatibili con le attività scolastiche.

Art. 8 – Divieti particolari

1. Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.
2. È vietato fumare in tutti i locali e le pertinenze dell'Istituto. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto.
3. L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:
 - a. è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione dell'Istituzione Scolastica;
 - b. è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e strumentazioni di ogni genere;
 - c. qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'Istituzione Scolastica;
 - d. l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
 - e. i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Art. 9 – Procedure per la concessione

1. La richiesta di concessione dei locali scolastici dovrà essere inviata per iscritto all'Istituzione Scolastica almeno **15 giorni prima** della data di uso richiesta, compilando il modello predisposto (Allegato A) al fine di comunicare:
 - a. l'indicazione del soggetto richiedente;
 - b. lo scopo preciso della richiesta;
 - c. le generalità della persona responsabile;
 - d. la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste;
 - e. le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature;
 - f. i limiti temporali dell'utilizzo dei locali;
 - g. il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici.
2. Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia

oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima subordinato al versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese.

3. Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l'istituto cassiere, si emetterà il formale provvedimento concessorio.
4. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro il quinto giorno precedente a quello previsto per l'uso, la richiesta s'intende tacitamente revocata ed i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.
5. L'edificio scolastico può essere concesso solo previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo (art. 50, c.3, D.l. 44/01).
6. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'Istituzione scolastica.

Art. 10 – Contributo per l'uso dei locali

Per la concessione in uso dei locali di cui all'art. 2 si stabilisce il seguente contributo:

	Locale	Mattina	Pomeriggio	Intera giornata
1	Auditorium	€ 50,00	€ 50,00	€ 100,00
2	Aula magna	€ 50,00	€ 50,00	€ 100,00
3	Aula 3.0	€ 50,00	€ 50,00	€ 100,00
4	Aule LIM	€ 30,00	€ 30,00	€ 60,00
5	Aule didattiche	---	€ 20,00	---
6	Laboratori informatici	---	€ 30,00	---
7	Laboratori linguistici	---	€ 30,00	---
8	Altri laboratori	---	€ 30,00	---

Art.11 - Concessione gratuita

1. È possibile la concessione gratuita dei locali, secondo una valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, quando le iniziative:
 - a. siano particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali dell'Istituto;
 - b. rientrino nell'ambito delle formazioni a pagamento e siano di interesse per il personale scolastico. In questo caso la gratuità della concessione avrà quale contropartita la gratuità della partecipazione del personale scolastico all'attività formativa.



Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Istituto Tecnico Economico

C.so Caio Plinio 2 - 10127 Torino - Tel: 011616197 - 011618622 fax: 0113172352

Email: tois06400e@istruzione.it, PEC: tois06400e@pec.istruzione.it

Sito: www.copernicoluxemburg.gov.it- C.F.: 97796270011

Art.12 – Provvedimento concessorio

1. Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo.
2. il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'Istituzione Scolastica e dell'Ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.
3. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'Istituzione Scolastica.

Art. 13 – Allegati

1. L'Allegato A costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 14 – Entrata in vigore e durata

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di approvazione della delibera del Consiglio d'Istituto, ha durata e validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato con approvazione del Consiglio d'Istituto.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell'Istituto.